

# COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE

Provincia di CREMONA

Verbale n. 1 del 02/02/2024	OGGETTO: <b>parere sulla proposta di deliberazione di approvazione dell'aggiornamento 2024 al PIAO "piano integrato di attività e integrazione"2023-2025 – sezione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale</b>
--------------------------------	---

Il sottoscritto dr. NARDINI Jacopo, nominato Revisore Unico dell'Ente, con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2024, per il triennio 2024-2026;

**Vista** la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'aggiornamento 2024 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - 2023/2025;

**Esaminata** la sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

## Premesso che

- l'art. 6, D.lgs. n.165/2001 recita: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'articolo 6, del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato DL. 80/2021;
- con DPR n. 81 del 24 giugno 2022, in vigore dal 15 luglio 2022, è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 80/2021;
- con DM n. 132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, è stato approvato il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in attuazione DL 80/2021;
- il PIAO deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno ma in caso venga differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022);
- il Piano dei fabbisogni del personale, di cui all'art. 6, D.lgs 165/2001, è soppresso in quanto

**assorbito** nella apposita sezione 3.3 del PIAO;

- con l'attuazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (D.M. 17 marzo 2020), i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione;

#### **Visto che**

- questo ente ha provveduto ad approvare il PIAO 2023/2025, con deliberazione di giunta n. 5 del 16/01/2023;
- che l'Ente ha rispettato le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia, calcolato con le percentuali per fasce demografiche stabilite dal D.M. 17 marzo 2020 nel rapporto tra la spesa complessiva del personale al lordo degli oneri riflessi e la media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE di previsione;
- che per l'anno 2024 i limiti di spesa dell'Ente per nuove assunzioni a tempo indeterminato tenuto conto dei limiti previsti dal D.M. 17 marzo 2020 sono rispettati;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;
- che la capacità per le assunzioni a tempo indeterminato risulta adeguata in funzione delle assunzioni a tempo indeterminato previste,

#### **Rilevato**

- che non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;
- che sono rispettati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
- che l'Ente non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
- che l'Ente rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
- che l'Ente è adempiente all'obbligo di invio dei dati di bilancio alla banca

dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 196/2009.

- che l'Ente è adempiente all'obbligo di pubblicazione del PIAO nell'apposita sezione del portale del Dipartimento Funzione Pubblica;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

### **ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE**, per quanto di sua competenza, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto l'aggiornamento 2024 del PIAO 2023/2025 sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025, annualità 2024.

Il Revisore  
Unico

